

**Bruxelles, 12 settembre 2025
(OR. en)**

12787/25

**TRANS 382
DELECT 130**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5969 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.9.2025 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5969 final.

All.: C(2025) 5969 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.9.2025
C(2025) 5969 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.9.2025

**che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per
aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici
per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1 Necessità di fare riferimento a requisiti tecnici aggiornati

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna¹ ("direttiva"), persegue l'obiettivo di garantire requisiti tecnici armonizzati, sicuri e aggiornati per le navi adibite alla navigazione interna. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione materiale e territoriale della direttiva devono pertanto ottenere un certificato per la navigazione interna attestante la conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

Tali requisiti tecnici sono precisati nell'allegato II della direttiva con riferimento alla norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN). La norma ES-TRIN è una norma armonizzata europea regolarmente aggiornata dal Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI). Il riferimento di cui all'allegato II della direttiva deve essere modificato per tenere conto degli aggiornamenti dei requisiti tecnici, che negli ultimi anni hanno avuto luogo nel 2018², 2019³, 2021⁴ e 2023⁵.

1.2 Contesto istituzionale

Il riferimento a una norma del CESNI, in particolare la norma ES-TRIN, serve a garantire norme tecniche armonizzate in tutta Europa. Il CESNI è stato creato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) in collaborazione con l'UE, nel 2015. La CCNR, istituita prima dell'UE, è un'organizzazione internazionale con competenze normative in materia di trasporti per vie navigabili interne sul Reno. Il Reno è la via navigabile interna più utilizzata in Europa, motivo per cui la CCNR ha acquisito nel tempo un'esperienza significativa nella definizione dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

Attraverso il CESNI, l'UE e la CCNR garantiscono l'adozione di norme tecniche armonizzate, sicure e aggiornate per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda

¹ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj>)

² Direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione, del 18 aprile 2018, che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/970/oj).

³ Regolamento delegato (UE) 2019/1668 della Commissione, del 26 giugno 2019, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (GU L 256 del 7.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1668/oj).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/1308 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica dell'elenco delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali (GU L 284 del 9.8.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1308/oj).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2023/2477 della Commissione, del 30 agosto 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione delle vie navigabili interne dell'Unione e i requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali (GU L 2023/2477, 7.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2477/oj).

le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Grazie alla partecipazione di esperti di tutti gli Stati membri dell'UE e della CCNR, il CESNI dispone delle competenze necessarie per elaborare norme comuni per l'intera rete di vie navigabili interne dell'Unione europea. L'UE osserva i lavori del CESNI, unitamente ad organizzazioni internazionali che si occupano dei settori di interesse per il CESNI.

Prima che il CESNI, in seduta plenaria, adotti una nuova norma ES-TRIN, si applica la procedura prevista all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. A tale riguardo, la decisione (UE) 2024/2687 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024⁶, ha stabilito la posizione che gli Stati membri dell'UE devono adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione della norma ES-TRIN 2025/1 in sede di CESNI. Il 17 ottobre 2024 il CESNI ha adottato di conseguenza la norma ES-TRIN 2025/1.

1.3 La recente norma ES-TRIN

Solitamente il CESNI aggiorna la propria norma ES-TRIN due volte l'anno al fine di tenere conto del progresso tecnologico e garantire l'applicabilità delle norme. La norma più recente, ES-TRIN 2025/1, incorpora varie modifiche, in particolare per quanto riguarda i seguenti settori:

- combustibili a basso punto di infiammabilità, in particolare lo stoccaggio e l'uso di metanolo;
- marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili;
- sistemi di propulsione elettrica;
- accumulatori agli ioni di litio;
- uso di alluminio o plastica fibrorinforzata per la costruzione di navi passeggeri;
- abbandono del protocollo dei parametri del motore;
- riconoscimento dell'esenzione dalle prove sul campo per i motori;
- raccordi per il rifornimento e codici cromatici appropriati;
- apparecchi di navigazione e di informazione, in particolare il dispositivo AIS interno;
- impianti di trattamento delle acque fognarie;
- timonerie elevabili e disposizioni transitorie per le timonerie abbattibili;
- impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua;
- elementi di collegamento fra ancora e catena;
- cabine letto;
- aggiornamento dei riferimenti al regolamento relativo al personale di navigazione sul Reno, alla norma ES-RIS 2025/1 e ad altre norme internazionali.

In tale contesto dovrebbe essere menzionata nella direttiva la versione più recente della norma, la ES-TRIN 2025/1.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In linea con le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel

⁶ GU L, 14.10.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2687/oj>.

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". Il progetto di atto delegato sarà esaminato dai membri del gruppo di esperti della Commissione in materia di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 della direttiva. L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva prevede che la Commissione adotti atti delegati al fine di aggiornare tempestivamente il riferimento di cui all'allegato II alla versione più recente della norma ES-TRIN e stabilire la data della sua applicazione. ES-TRIN 2025/1 è la versione più recente della norma ES-TRIN e comprende le modifiche necessarie.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.9.2025

che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE⁷, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero garantire l'uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
- (2) La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna facendo riferimento, tra l'altro, ai requisiti tecnici del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna ("CESNI").
- (3) Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno ("CCNR") al fine di elaborare norme tecniche uniformi per le vie navigabili interne in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi e i requisiti tecnici per le navi. Tali norme sono menzionate anche nel regime giuridico della CCNR.
- (4) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma europea che definisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, nella sua edizione 2023/1 (ES-TRIN 2023/1). La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna.
- (5) Alla riunione del 17 ottobre 2024 il CESNI ha adottato ES-TRIN 2025/1, una nuova edizione della norma ES-TRIN. La norma ES-TRIN 2025/1 introduce in particolare nuove norme riguardanti i combustibili a basso punto di infiammabilità, in particolare lo stoccaggio e l'uso di metanolo, la marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili, i sistemi di propulsione elettrica e gli accumulatori agli ioni di litio, l'uso di alluminio o plastica fibrorinforzata per la costruzione di navi passeggeri, l'abbandono del protocollo dei parametri del motore, il riconoscimento dell'esenzione

⁷ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj>)

dalle prove sul campo per i motori, i raccordi per il rifornimento e i codici cromatici appropriati, gli apparecchi di navigazione e di informazione, in particolare il dispositivo AIS interno, gli impianti di trattamento delle acque fognarie, le timonerie elevabili e le disposizioni transitorie per le timonerie abbattibili, gli impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua, gli elementi di collegamento tra ancora e catena e le cabine letto.

(6) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da disporre che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali siano quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2025/1 e siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.9.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN